

----- ALLEGATO "B" AL REP. N.33778/10454 -----

----- STATUTO -----

ART. 1) - E' costituita un'Associazione di Medici Chirurghi sotto la denominazione di "ASSOCIAZIONE LAZIALE ORTOPEDICI TRAUMATOLOGI OSPEDALIERI (A.L.O.T.O.)" per promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico e scientifico dei chirurghi ortopedici traumatologi del Lazio. -----

L'Associazione potrà essere eretta, se opportuno, in Ente Morale. ---

ART. 2) - La sede legale dell'Associazione è in Roma, Via Nicola Martelli n.3. -----


ART. 3) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e dalle quote associative. -----

Le disponibilità patrimoniali sono erogate per le spese delle Assemblee e dei Convegni, per le spese di amministrazione, per eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche e per eventuali borse di studio o contributi scientifici ai Soci. -----

Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili. -----

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

ART. 4) - L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Aggregati. -----



ART. 5) - I Soci Fondatori sono i chirurghi ortopedici che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. -----

ART. 6) - Soci Ordinari possono essere i medici ortopedici e traumatologi che svolgono o hanno svolto la loro attività presso le strutture ospedaliere del Lazio, le case di cura accreditate con la Regione Lazio nonché i liberi professionisti. -----

Essi sono ammessi a far parte dell'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su presentazione di tre Soci Fondatori e Ordinari. -----

ART. 7) - Soci Aggregati possono essere specialisti o specializzandi in ortopedia e traumatologia e specialisti in altre branche che abbiano affinità con l'ortopedia e la traumatologia. -----

Essi sono ammessi a far parte dell'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su presentazione di tre Soci Fondatori o Ordinari. -----

ART. 8) - Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

I Soci Ordinari ed Aggregati pagano una quota di iscrizione all'atto dell'ammissione. Essa è stabilita dall'Assemblea. -----

I Soci Fondatori, Ordinari ed Aggregati pagano una quota annuale stabilita di anno in anno dall'Assemblea che approva il bilancio. -----

I soci di età pari o superiore ai 70 anni sono esentati dal pagamento della quota annuale. -----

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto. Hanno altresì diritto di voto i soci esentati dal pa-

gamento della quota annuale -----

ART. 9) - L'organo amministrativo esecutivo e di controllo dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da un Presidente e dieci membri. -----

L'Assemblea elegge un Vice Presidente vicario e nove consiglieri. ----

Il Vice Presidente vicario, dopo due anni, diviene automaticamente il Presidente dell'Associazione. -----

I consiglieri durano in carica per due anni, allo scadere dei quali possono essere rieletti solo per un ulteriore mandato consecutivo. --

I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci in accordo con gli art. 4 (ad eccezione degli aggregati), 5 e 6 del presente Statuto ALOTO. -----


Il Presidente uscente partecipa alle riunioni del nuovo Consiglio Direttivo con funzione consultiva di Past-President senza diritto di voto. -----

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e redige il bilancio. -----

Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di promuovere l'incremento dell'Associazione e di tutelare gli interessi della specialità nella Regione Lazio. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. --

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età. -----



Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. -----

Il presidente presiede sia l'Associazione sia il Consiglio Direttivo. ----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. -----

Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria. -----

Il Presidente dura in carica due anni e non è mai rieleggibile nella medesima carica. -----

Alla scadenza biennale del mandato le cariche presidenziali vengono automaticamente rinnovate in modo tale che il Presidente diventa Past-President e il Vice Presidente vicario diventa Presidente. -----

ART. 10) - Il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione di una rivista semestrale o annuale, di cui è proprietaria. -----

Detta pubblicazione sarà disciplinata nel Regolamento. -----

ART. 11) - Affiancano l'opera del Consiglio Direttivo il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti. -----

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati. -----

Il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di un altro mandato. -----

Il Tesoriere è proposto dal Presidente al consiglio direttivo, dura in carica due anni e può essere rinominato senza limiti di mandato. ---

Essi rendono conto della propria opera al Consiglio Direttivo. -----

ART. 12) - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. -----

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali, del libro verbali del Comitato Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. -----


ART. 13) - Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. -----

ART. 14) - Il Collegio dei Probiviri consta di tre membri eletti dall'Assemblea e sovrintende secondo le modalità previste dal Regolamento, alla correttezza del comportamento, in correlazione alle finalità statutarie ed alle norme etiche, sia di singoli Soci, sia degli organi dell'Associazione. -----

ART. 15) - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. -----

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. -----

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. -----



ART. 16) - L'Associazione si riunisce almeno due volte l'anno per le riunioni scientifiche (Convegni); una di esse coinciderà con la riunione assembleare di approvazione del bilancio. -----

La presidenza dei Convegni sarà affidata di volta in volta dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ad uno o più Soci che ne cureranno l'organizzazione, relazionando il Consiglio Direttivo. ---

Il tema dei Convegni sarà deciso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in seguito a suggerimento del Presidente del Convegno. -----

In caso di contrasti rilevanti sulle modalità di svolgimento dei Convegni, l'Assemblea potrà revocare l'incarico ed affidarlo ad un altro Socio. -----

I due Convegni annuali dovranno svolgersi tassativamente entro l'anno solare in corso, possibilmente uno in primavera ed uno in autunno/inverno. -----

ART. 17) - L'Assemblea è costituita da tutti Soci aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, durante una giornata del Convegno Scientifico, su convocazione del Presidente per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente. -----

In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di: -----

- deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; -----
- nominare i Soci Ordinari e Aggregati; -----
- approvare il bilancio consuntivo; -----

- nominare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti; -----
- stabilire la quota di ammissione e la quota annuale; -----
- deliberare sui Convegni Scientifici. -----

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera: -----

- sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento; -----
- sullo scioglimento dell'Associazione. -----


Per le modificazioni dello Statuto e del Regolamento l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno un terzo dei soci e a maggioranza semplice dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. -----

In caso di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

I Soci Ordinari che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio Ordinario. Ogni Socio Ordinario può essere portatore di una sola delega. I Soci per essere ammessi al voto debbono essere in regola con il pagamento delle quote sociali. -----

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria,



deve essere inviato a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera telefax o posta elettronica. L'avviso di convocazione, oltre ad indicare l'ordine del giorno che sarà discusso nella seduta, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà la seduta stessa. -----

ART. 18) - Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----

Il bilancio resterà depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci. -----

I libri sociali sono liberamente consultabili. -----


ART. 19) - Le modifiche del presente Statuto entrano in vigore immediatamente dopo la sua approvazione. -----

F.TO: Alessandro Masini -----

F.TO: Luigi Gallori Notaio -----

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, che si rilascia per
gli usi di legge.

Roma, 20 gennaio 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.